



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Protocollo di intesa avente ad oggetto le regole per iscriversi negli albi dei CTU c/o dei periti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, l'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Caserta, l'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere

Visto l'art 15 L 8/3/2017 n 24, e rilevato che la nuova disciplina della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie prevede che i periti e i consulenti tecnici, nominati dall'autorità giudiziaria nei procedimenti civili e penali volti all'accertamento di tale responsabilità, siano scelti all'interno degli albi tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.), per la cui formazione, con riferimento agli iscritti esperti in medicina, il legislatore detta nuovi più rigorosi criteri;

Vista la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 ottobre 2017 che ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa;

Visto il conseguente protocollo d'intesa approvato l'11 aprile 2018 tra il Consiglio Superiore della Magistratura il Consiglio Nazionale Forense, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art 15 L 24/372017 n 24, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dai soggetti competenti a livello circondariale avendo il Consiglio Superiore della Magistratura rilevato l'opportunità che la revisione sistematica imposta dalla legge sia svolta dai Tribunali in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale; che, di conseguenza, le parti si sono impegnate a favorire il recepimento delle relative linee guida nei protocolli locali;

rilevato che il protocollo siglato il 24/4/2018 risponde all'esigenza (già ampiamente emersa in fase di istruttoria da parte del CSM) di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.

Considerato pertanto che il presente protocollo recepisce le specifiche raccomandazioni di cui al protocollo nazionale, da intendersi qui richiamato per tutto quanto eventualmente non previsto ed è integrato con ulteriori previsioni allo scopo di:

- a) agevolare i candidati nella conoscenza di tutte le condizioni necessarie per l'iscrizione/il mantenimento della stessa;
- b) agevolare il lavoro del comitato sia in sede di iscrizione che di revisione concordando i criteri per valutare la speciale competenza e le regole cui attenersi in sede di vaglio della richiesta di iscrizione (o di mantenimento della stessa in sede di revisione) in presenza di carenze documentali o di altro tipo, nell'auspicio che la chiarezza nell'evidenziare i presupposti sostanziali e procedurali necessari per l'iscrizione e la modulistica agevoli gli interessati ed eviti la presentazione di domande inaccoglibili.

DELIBERANO

l'approvazione del seguente protocollo:

1. Comitato albo

Il comitato si riunisce due volte all'anno, nei mesi di GIUGNO e DICEMBRE, salvo esigenze particolari che impongano sedute ulteriori (es. cancellazioni o sospensioni urgenti).
si riunisce ogni tre anni a partire dal 2019, per le revisioni periodiche delle iscrizioni.

2. Struttura dell'albo

Nell'albo sono e saranno inserite le professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - CoGeAPS).

Specializzazioni mediche

Nell'albo saranno previste distinte sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, che indichino al proprio interno le diverse specializzazioni, prendendo a riferimento, non esaustivamente, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (attualmente indicate nel

d.m. 4 febbraio 2015); sarà inclusa tra le specializzazioni anche quella di medico di medicina generale;

Considerato che alcune specializzazioni possono trovare una migliore identificazione attraverso differenti "sotto-categorie"

3. Professioni non mediche

Poiché l'art. 15, comma 3, della L. 24/2017, prevede che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'ideale e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a **tutte le professioni sanitarie**», il presente protocollo d'intesa è aperto all'adesione degli Ordini rappresentativi delle altre professioni sanitarie.

A seguito della loro adesione, che potrà avvenire ai sensi dell'art. 14 del Protocollo del CSM del 18/4/2018¹, le predette organizzazioni potranno contribuire a individuare, eventualmente attraverso elenchi ricognitivi relativi da allegare al protocollo, le specializzazioni che riguardano la professione di riferimento.

4. Valutazione della speciale competenza² Procedura e requisiti per l'iscrizione /conferma dell'iscrizione e domanda di iscrizione

E' per legge requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quello dell'onorabilità, quello della "speciale competenza", che non si esaurisce nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, che deve emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

Di conseguenza in conformità al protocollo nazionale si conviene quali siano gli elementi di valutazione della speciale competenza, *ulteriori* rispetto al necessario titolo di specializzazione, al fine sia di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di

¹ **Articolo 14 – Adesione al protocollo nazionale**

1. Le Parti convengono circa l'assoluta opportunità di aprire il presente protocollo all'adesione degli Ordini rappresentativi, a livello nazionale, delle **professioni non mediche**, affinché l'armonizzazione perseguita da questo strumento possa procedere con il supporto di tutte le professioni interessate e nella prospettiva che lo spirito di collaborazione così espresso a livello locale possa riprodursi presso ciascun circondario, anche mediante i protocolli locali di cui all'art. 15.

2. Al fine di non pregiudicare la certezza e la stabilità delle presenti linee guida, le Parti convengono che l'adesione di nuovi soggetti non possa modificare i contenuti del protocollo, ma soltanto integrarli attraverso appositi allegati, come nel caso contemplato dall'art. 5 ai fini della **individuazione delle eventuali specializzazioni delle professioni non mediche** oppure in altre ipotesi in cui si renda necessario l'adattamento di singoli profili disciplinati dal protocollo alle peculiarità delle singole professioni, come ad esempio al fine dell'adeguamento delle informazioni contenute nel fascicolo personale di cui all'art. 7.

² art. 15 disp. Att. C.p.c; art. 69 disp. Att. C.p.p.; art 15 L. 24/17

compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo, sia di favorire un'adeguata valutazione da parte del Comitato circondariale.

La procedura per l'iscrizione sarà avviata attraverso l'emanazione di un avviso pubblico annuale, pubblicato sul sito web del Tribunale e da diffondere attraverso la collaborazione delle organizzazioni professionali interessate (ordini professionali, associazioni sindacali, società scientifiche, ecc.) e di istituzioni competenti nel settore (aziende sanitarie, università, organi tecnico-scientifici della p.a. ecc.). Tale avviso pubblico prevederà l'apertura di due finestre durante ogni anno (ad esempio di durata bimestrale) nelle quali tutti gli interessati possono candidarsi all'iscrizione (prima iscrizione o iscrizione a specializzazione diversa da quella già registrata).

Al fine di agevolare l'istruttoria ordinata delle pratiche, considerato l'elevato numero di richieste da valutare in ciascuna seduta, si concorda di prevedere che, preferibilmente, le domande di iscrizione con tutta la documentazione necessaria:

a) verranno *preliminarmente* inviate agli ordini professionali, *almeno 3/4 mesi prima della seduta del comitato*, in modo da dare il tempo di effettuare i controlli necessari per la valutazione;

-gli ordini professionali provvederanno al controllo preliminare "formale" e "sostanziale" dei requisiti per l'iscrizione di loro competenza (di seguito indicati) - così dando il loro fondamentale contributo all'istruttoria di ogni pratica, in conformità al protocollo nazionale, se necessario interagendo con i professionisti interessati per l'eventuale integrazione della pratica- che sarà completato in 30 giorni dalla presentazione delle domande presso l'Ordine, onde consentire al comitato di curare le altre verifiche di competenza talora comportanti tempi non brevi; l'Ordine effettua una comunicazione espressa in relazione ad ogni pratica evidenziando la conformità o meno al vero di quanto autocertificato ed ogni elemento ritenuto utile per valutare la moralità del candidato e le sue capacità professionali, indicando eventuali sanzioni disciplinari irrogate, precisando se definitive o meno.

b)acquisito il parere del proprio Ordine professionale, la domanda di iscrizione verrà depositata dal candidato presso il Tribunale almeno due mesi prima di quello in cui è prevista la seduta del comitato (non oltre la prima decade del mese¹); *la domanda sarà protocollata in questo momento e la domanda depositata tardivamente potrà essere esaminata solo nella successiva seduta del comitato.

E' comunque facoltà degli interessati presentare le domande di iscrizione direttamente presso il Tribunale, con l'avviso che dovranno in tal caso presentare tutta la documentazione anche presso l'Ordine al fine di consentire l'istruttoria preliminare e sempre tenendo conto dei tempi previsti per

¹ Ad es. per la seduta di DICEMBRE, le domande dovranno essere depositate entro il 10 OTTOBRE; per la seduta di GIUGNO, entro il 10 APRILE.

la successiva seduta. In tale caso le domande potranno essere depositate presso il Tribunale esclusivamente nella prima decade di ciascun mese fino ad almeno due mesi prima di quello in cui è prevista la seduta del comitato, *non oltre la prima decade del mese di presentazione, come sopra precisato.

Le domande di iscrizione nell'albo dei periti corredate dalla documentazione prodotta dagli interessati saranno trasmesse dal Tribunale alla Procura della Repubblica e all'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere almeno venti giorni prima rispetto alla data della riunione del comitato albo per consentire un'istruttoria preliminare ed una discussione informata in tale sede.

5. Domanda di iscrizione.

Le parti convengono di mettere a disposizione degli interessati un modulo di iscrizione contenente tutte le indicazioni indispensabili al fine di poter accedere all'albo, si da evitare errori o omissioni, o la proposizione di richieste che non possono essere accolte, scaricabile anche dal sito del Tribunale e che comunque sarà a disposizione del Consiglio dell'Ordine il quale, a sua volta lo metterà a disposizione degli iscritti;

Si conviene di predisporre due moduli diversi, uno per le nuove iscrizioni (All A) ed uno per la procedura di revisione (All B), allegati al presente protocollo e parte integrante del medesimo.

Di conseguenza si conviene che la domanda di iscrizione all'albo CTU e/o periti del Tribunale debba essere così strutturata:

La domanda di iscrizione, indirizzata al Sig. Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sino a quando non sarà operativo il software informatico di cui all'art 3 del Protocollo nazionale, va sottoscritta e depositata personalmente, o a mezzo di delegato, dal candidato presso la cancelleria dell'Ufficio Albo CTU e periti del Tribunale.

Alla domanda vanno allegati i documenti di cui all'art. 16 disp. att. c.p.c, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, che viene acquisito d'ufficio; tuttavia gli interessati verificheranno preliminarmente la loro condizione di incensuratezza e di assenza di carichi pendenti, sia ai fini dell'autocertificazione sia al fine di evitare di presentare domande inaccoglibili.

-I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'interessato.

-Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la propria PEC e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e specializzazione per la quale si chiede l'iscrizione nell'elenco.

-La domanda deve essere corredata da:

1. bollo di 16.00 euro;
2. autocertificazione del titolo di studio posseduto, e, per la laurea, autocertificazione del voto di laurea o certificazione dell'Università;
3. fotocopia del documento di riconoscimento e della tessera di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza o autocertificazione di iscrizione all'Albo professionale;
4. indicazione della residenza o del domicilio professionale nel circondario del Tribunale; in caso di residenza non nel circondario del Tribunale oltre al domicilio professionale in tale circondario dovrà essere allegata la partita IVA;
5. autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per gli aspiranti che siano pubblici dipendenti;
6. prova dell'avvenuta stipula di adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'art 3 co 5 lett e) DL 138/2011 conv. in L.148/2011, con indicazione altresì degli estremi della stessa

7. documentazione attestante la speciale competenza

La " speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione nell'elenco, è requisito fondamentale ed indefettibile perchè possa procedersi a quest' ultima.

La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni, per cui occorre documentare/ autocertificare la data di iscrizione nel proprio albo professionale.

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione nell'elenco deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- 7a) indicazione e prova dell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, non inferiore ai 5 anni;
- 7b) possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- 7c) possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
- 7d) eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;

7e) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.

7f) Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, occorre documentare, l'effettivo svolgimento della stessa, in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, e da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.

7g) In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei medici legali, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15, l. 24/2014, non è richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

7h) In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale, appare adeguato che in questo caso il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

7i) In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei medici odontoiatri, appare adeguato che, nel caso in cui non sia posseduto un titolo di specializzazione *post lauream*, il periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica.

8. Specchiata moralità

La specchiata moralità, ai sensi dell' art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'elenco.

La specchiata moralità non si identifica solo con l'incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba tale da garantire all'Autorità Giudiziaria che il CTU/Perito effettivamente nell'espletamento dell'incarico affidatogli rispetti il giuramento di bene e fedelmente espletarlo al solo fine di far conoscere al Giudice la verità.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto doloso o colposo ovvero per un reato contravvenzionale collegato con l'esercizio della professione, come risulterà dal certificato dei carichi pendenti. In tal caso l'eventuale istanza sarà rigettata non potendosi prevedere i tempi della definizione del procedimento penale.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni), ovvero sia intervenuta sentenza di improcedibilità per prescrizione, il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 saranno forniti da ogni candidato sia in sede di compilazione del modulo di iscrizione che di riconferma all'albo, nel quale (riconferma) dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili e/o penali.

Gli elementi di valutazione verranno considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo di minimo di esercizio della professione; la carenza di tale elemento farà orientare al rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione.

L'attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo è elemento negativo di valutazione.

L'assenza di precedenti incarichi non precluderà la riconferma all'interno dell'albo; essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse: di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione darà espressamente atto. Il Comitato valuterà, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

9. Provvedimenti della commissione

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, la domanda di iscrizione sarà rigettata immediatamente, per cui l'Ordine si impegna a sensibilizzare i propri iscritti circa la necessità di un'allegazione completa ed utile ai fini del positivo vaglio della domanda.

Nel caso in cui sia esibita *altra* documentazione insufficiente, la commissione inviterà l'istante ad integrare i documenti prodotti, rinviando l'esame della domanda alla successiva adunanza, dove, in caso di omessa o insufficiente presentazione di quanto richiesto la domanda sarà respinta.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione non sarà effettuata se prima il candidato non deposita in originale prova del pagamento del contributo di euro 168.00 (centosessantotto) a favore di: Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara, c/c n 8003; in caso di omissione sarà inoltrato un avviso dalla cancelleria, e persistendo l'omissione del versamento, la stessa sarà intesa come

manifestazione di volontà di non essere iscritto ed in tal senso sarà deliberato il rigetto della domanda alla successiva seduta della commissione. Anche tale requisito sarà inserito nel modulo di iscrizione.

10. Domande di iscrizione pendenti

Le domande di iscrizione attualmente già pendenti presso il Tribunale saranno comunque valutate in una prossima seduta alla stregua dei criteri di cui sopra. Sarà inviato un elenco delle stesse all'Ordine per la preliminare istruttoria e fissata la seduta del comitato per valutarle. In caso di accoglimento delle domande, gli iscritti saranno di conseguenza esclusi dalla prima revisione da effettuarsi ai sensi del protocollo nazionale e del presente.

11. Fascicolo personale

Al fine di una ottimale tenuta dell'albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, all'atto dell'iscrizione o della riconferma, verrà formato un fascicolo personale di ciascun iscritto, o una scheda personale, nel quale confluiranno tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma, quelle acquisite d'Ufficio a cura del Presidente del Tribunale, quelle fornite dagli Ordini professionali o forensi; gli incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private. Per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria saranno annotati anche i compensi liquidati; a tal proposito si conviene che ogni iscritto inoltri via mail all'Ufficio Albo CTU/periti una copia del decreto di liquidazione del magistrato; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca; l'iscrizione a società scientifiche; -competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi; -ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria, ulteriore rispetto a quelli già indicati nella domanda di iscrizione.

Nel fascicolo personale saranno inseriti in copia anche i verbali della commissione e le comunicazioni tra il candidato/iscritto e il comitato e gli altri enti interessati.

Il fascicolo personale sarà aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale (per quanto di seguito specificato), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato oppure, per quanto riguarda gli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio ad opera degli Uffici per il processo costituiti nei Tribunali che provvederanno a raccogliere tutte le comunicazioni dei singoli magistrati

in esito agli incarichi e relativi compensi, ovvero attraverso altro modo reputato idoneo per raccolta delle stesse.

Tali dati saranno raccolti secondo le prassi in uso nell'Ufficio in attesa della messa a disposizione dei Tribunali del preventivo unico software per la creazione e la gestione del fascicolo personale, al fine di garantirne la migliore funzionalità nell'uso e l'accessibilità a livello distrettuale e ultradistrettuale.

12.Revisione dell'elenco modalità

La revisione dell'elenco avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

12 a).Revisione sistematica triennale

Tenuto conto che i codici di rito e la legge n. 24/2017 prevedono, per la revisione periodica degli albi, termini temporali tra loro disomogenei e comunemente considerati ordinatori, in adesione alla risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017 ed al richiamato Protocollo d'intesa con gli Ordini forensi e professionali nazionali, è stabilito il termine triennale per la revisione periodica degli albi.

Con la revisione periodica si effettua una doppia verifica: a) sulla volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; b) sulla permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

Modulistica

E' parte integrante del presente protocollo il modulo che il candidato dovrà compilare per la riconferma che sarà scaricabile dal sito del Tribunale oppure acquisibile presso l'Ordine professionale allegato al presente protocollo che conterrà le seguenti indicazioni:

- a) dichiarazione di voler mantenere l'iscrizione nell'elenco;
- b) dovendosi verificare per la prima volta la sussistenza del requisito della speciale competenza, in occasione della prima revisione successiva alla L. 24/2017 e al presente protocollo, dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta in caso di iscrizione di cui al precedente paragrafo; in occasione delle successive revisioni triennali (dal 2022) sarà sufficiente allegare la dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia *e/o* specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'elenco;
- c) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;

d) indicazione degli incarichi ricevuti⁴ e di quelli eventualmente revocati;

La dichiarazione e la documentazione devono essere inviate al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e contestualmente al proprio Ordine di appartenenza.

I Presidenti degli Ordini territoriali forniranno al comitato albo ogni utile informazione circa quanto attestato, circa eventuali sanzioni disciplinari irrogate, precisando se definitive o meno.

In conformità con quanto previsto all'art 16 del protocollo nazionale, la revisione triennale sarà avviata attraverso una comunicazione personale a cura del Presidente del Tribunale a ciascuno degli iscritti, ove saranno brevemente illustrate le ragioni della revisione, con la quale l'istante dovrà confermare e integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione; con l'avviso che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'albo; l'apposizione di un termine di 30 giorni per far pervenire la domanda di riconferma. In caso di mancata risposta nel termine indicato si procederà alla cancellazione dell'iscritto.

L'elenco degli iscritti rispetto ai quali è necessario attivare la procedura di revisione sarà contemporaneamente inviato anche all'Ordine professionale al fine di consentire di raccogliere e trasmettere le informazioni necessarie per la verifica della sussistenza/permanenza dei requisiti. L'Ordine invierà al Presidente del Tribunale una nota sintetica relativa a ciascun iscritto nel termine di 30 giorni dall'invio dell'elenco di cui sopra.

Il Comitato valuterà le domande entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente.

Si concorda di prevedere che, per le future revisioni triennali, a seguito dell'invio della comunicazione a cura del Tribunale agli interessati, e all'Ordine professionale, le domande di revisione vengano dagli interessati depositate anche presso gli Ordini professionali, i quali provvederanno ad un controllo preliminare e sostanziale dei requisiti per la conferma dell'iscrizione così dando il loro fondamentale contributo all'istruttoria di ogni pratica, se necessario interagendo con i professionisti interessati per l'eventuale integrazione delle domande prima di inviare le richieste di conferma; le richieste di revisione saranno inoltrate al Tribunale alla scadenza dei termini sopra indicati; gli ordini professionali informeranno i loro iscritti della necessità di presentare domande e documentazione nei tempi previsti, onde non incorrere in cancellazioni.

⁴ Indicazione dell'Autorità Giudiziaria che affida l'incarico, del numero di procedimento, dell'oggetto, e della liquidazione

Al fine di rendere ordinato ed omogeneo il lavoro del comitato in modo che, automaticamente, ogni tre anni si darà avvio a suddetta procedura, e dovendosi rivalutare la persistenza dei requisiti dell'iscrizione agli albi alla luce della L. 24/2017, sarà dato tale avviso a tutti gli iscritti nelle categorie interessate dal presente protocollo contemporaneamente, a prescindere dalla data di iscrizione (e quindi anche se non sono decorsi tre anni dall'iscrizione) in modo che la revisione degli albi possa avvenire in occasione della prossima seduta del comitato, e così via le seguenti.

Obblighi informativi nel corso del triennio

Al fine di rendere meno gravosa la procedura di revisione triennale e al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, si conviene che annualmente gli iscritti comunichino al Tribunale le seguenti informazioni rilevanti:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione;
- b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un distretto giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);
- c) incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche e private.

Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, sarà valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.

L'aggiornamento degli incarichi assegnati dall'autorità giudiziaria, giudicante sarà curato dal comitato albo avvalendosi del software di cui all'art. 11 del Protocollo del CSM del 18/4/2018, allorquando sarà fruibile.

Per quanto riguarda le altre informazioni contenute nel fascicolo personale (es. corsi di formazione, variazioni minori del curriculum professionale, pubblicazioni scientifiche, ecc.), il relativo aggiornamento sarà possibile per via informatica da parte del singolo iscritto.

12 b). Controlli ⁵Revisione a campione

1. Ferma l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la verità delle informazioni prodotte, il Comitato circondariali prevede un sistema di controlli.

⁵ art 13 protocollo nazionale

2. In sede di prima iscrizione e di revisione triennale, il Comitato si avvale, anche a fini di controllo sulla verità delle informazioni prodotte, del supporto informativo in sede di istruttoria, come prima specificato, fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo.

Saranno effettuati, a discrezione del Comitato, controlli a campione infratriennali su singoli iscritti o gruppi di iscritti al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.

Il Comitato o "chiunque dei componenti del comitato" che rilevi in tal modo incongruenze, le quali non siano manifestamente dovute ad errore scusabile, le segnala al Presidente del Tribunale affinché eserciti il potere disciplinare previsto a questo proposito dai codici di rito, nonché dar seguito agli atti imposti dall'eventuale violazione della legge penale.

13. Procedimento in caso di inottemperanza agli obblighi

Si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Nei confronti dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, o che abbiano immotivatamente rifiutato l'incarico, ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogate si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 DPR 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale può, anche d'ufficio, prendere notizia delle condotte dei consulenti.

In relazione alla gravità e/o reiterazione delle condotte sarà discrezione del Presidente del Tribunale convocare il comitato affinché deliberi sulla cancellazione dall'elenco dei consulenti disponibili ad accettare incarichi conferiti dal Tribunale.

14. Controllo sulla qualità delle relazioni

E facoltà del comitato e del Presidente, per i fini di controllo, acquisire, anche d'ufficio, presso i magistrati, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al comitato per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

15. Pubblicità degli albi

Ferma la piena accessibilità degli albi e dei connessi fascicoli personali da parte degli uffici giudiziari, per esigenze di trasparenza, gli albi dei periti e dei consulenti tecnici saranno resi pubblici, anche sul sito web del Tribunale, nelle loro informazioni essenziali (nominativo, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione/riconferma),

con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

16. Accessibilità degli albi e dei fascicoli personali. Software informatico.

Le Parti del protocollo nazionale hanno convenuto che *la piena accessibilità degli albi circondariali e dei connessi fascicoli personali degli iscritti, a livello distrettuale e ultradistrettuale da parte di ogni magistrato, costituisce una fondamentale esigenza alla quale la revisione degli albi avviata dalla legge n. 24/2017 deve corrispondere e, dunque, una priorità; che di conseguenza a tutti i Tribunali sarà reso disponibile un software in grado di informatizzare la gestione dell'albo e dei fascicoli personali, nonché supportare lo svolgimento delle procedure di iscrizione e revisione periodica attraverso la presentazione elettronica delle domande di iscrizione e di riconferma; della realizzazione di tale software si è fatta carico gratuitamente la FNOMCeO, avendo manifestato il proprio interesse a dotarsi di una propria anagrafe professionale informatizzata recante informazioni in gran parte sovrapponibili con quelle che compongono il fascicolo personale; -tale soluzione, consentendo una agevole comunicabilità tra i dati contenuti nell'anagrafe e quelli del fascicolo personale, va incontro agli obiettivi di semplificazione delle procedure di iscrizione e di revisione periodica, nonché di alleggerimento degli oneri informativi individuali. -al fine di conseguire uno strumento rispettoso delle linee guida, nonché delle esigenze di riservatezza e di sicurezza derivanti in particolare dalla finalizzazione dello strumento stesso anche all'attività dell'autorità giudiziaria, le Parti si sono impegnate a supportare la programmazione del software fornendo assistenza informativa circa i contenuti e le funzionalità di cui esso dovrà essere dotato, ivi comprese le funzioni di ricerca per parole chiave a beneficio dei singoli magistrati in sede di individuazione e nomina dell'esperto.*

Di conseguenza quando il software sarà effettivamente disponibile tutte le procedure di iscrizione/controlli/revisione/cancellazione ecc. saranno gestite tramite tale software, nel quale confluiranno i dati raccolti.

L'Ordine si impegna a collaborare con la Presidenza del Tribunale nell'attività di inserimento iniziale di tutti i dati nel software al fine di non dilatare i tempi dell'effettiva sua entrata in funzione secondo modalità da concordare

17. Pubblicità

Il presente protocollo sarà pubblicato nel sito web di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.


18. Entrata in vigore

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dal primo giorno successivo alla sottoscrizione, con l'eccezione data dalle domande pendenti rispetto alle quali sarà operativo come sopra precisato.

Santa Maria Capua Vetere, il 14 GIU 2019


Presidente del Tribunale

d.ssa Gabriella Maria Casella



Procuratore della Repubblica di

d.ssa Maria Antonietta Troncone



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Adolfo Russo



Ordine dei medici chirurghi ed
odontoiatri di Caserta

d.ssa Maria Erminia Bottiglieri



IL PRESIDENTE
(*Maria Erminia Bottiglieri*)

